# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3358

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE I (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E II (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 15 aprile 1982 (Stampato n. 1804)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ROGNONI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(DARIDA)**

Interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 aprile 1982*

# DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni indicate nella suddetta legge.